

Gestione Separata degli Agrotecnici e degli Agrotecnici Laureati

BANDO PER L'ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI PER L'ADEGUAMENTO DELLO STUDIO PROFESSIONALE, PER L'UTILIZZO DI UFFICI IN COWORKING E PER L'ACQUISTO DI BENI STRUMENTALI (ART. 30 2° COMMA LETT.B) DEL REGOLAMENTO DI PREVIDENZA GESTIONE SEPARATA AGROTECNICI ED AGROTECNICI LAUREATI

Art. 1 - Oggetto

1. La Gestione separata degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati indice il presente bando, ai sensi dell'art. 30, comma secondo lett. B) del Regolamento di Previdenza, per la concessione di contributi economici destinati a sostenere:
 - I) l'apertura o l'adeguamento dello studio professionale e per l'utilizzo di uffici in coworking;
 - II) per l'acquisto di beni strumentali destinati all'esercizio della professione. l'avvio e lo sviluppo dell'attività professionale mediante il miglioramento delle strutture e delle dotazioni necessarie all'esercizio della professione.
2. Lo stanziamento complessivo è pari ad euro 100.000.

Art. 2 - Destinatari

1. Sono ammessi al finanziamento gli iscritti alla Gestione previdenziale in possesso dei requisiti previsti dal Regolamento.
2. Sono altresì ammessi coloro i quali abbiano presentato domanda di iscrizione, con procedimento iscrivito in corso, purché la spesa sia stata sostenuta con iscrizione all'Albo attiva.
3. Le domande dei pensionati che proseguono l'attività professionale sono esaminate in via subordinata, dopo quelle degli altri iscritti e nei limiti delle risorse disponibili.

Art. 3 - Interventi finanziabili

1. Le spese ammissibili sono suddivise nelle seguenti fattispecie:
 - a) studio professionale in proprietà: ristrutturazione, manutenzione straordinaria, ampliamento, efficientamento ed impianti tecnologici dei locali destinati all'esercizio della professione;
 - b) studio professionale non in proprietà: spese per leasing, coworking ed equivalenti per locali destinati all'esercizio della professione;
 - c) beni strumentali: acquisto, leasing o noleggio di attrezzature professionali, hardware, software, strumenti tecnici, apparecchiature di misura ed altri beni direttamente funzionali all'esercizio della professione.

Fondazione E.N.P.A.I.A.

Ente Nazionale di Previdenza per gli Addetti e gli Impiegati in Agricoltura

Viale Beethoven, 48 – 00144 Roma T +39 06 54 581

agrotecnici@enpaia.it | gestioneseparata.agrotecnici@pec.enpaia.it | agrotecnici.enpaia.it

C.F. 02070800582 | P.IVA 01028511002

Si considerano inclusi le seguenti attrezzature: tablet e personal computer.
Sono escluse le spese per acquisto di cellulari.

2. Il richiedente può presentare domanda per una o entrambe le fattispecie; il contributo è calcolato sull'importo complessivo delle spese riconosciute ammissibili, sostenute a partire dal primo luglio 2026 e sino al 31 gennaio 2027.

Art. 4 - Misura del contributo

1. Il contributo è pari al 50% della spesa riconosciuta ammissibile, al netto dell'IVA, fino all'importo massimo di 1.500,00 euro.
2. E' possibile chiedere il contributo per più di una delle fattispecie di cui all'art. 3, fermo restando l'importo massimo ottenibile di 1.500,00; non è però ammesso richiedere, nello stesso anno, il contributo previsto all'art. 3.a e quello previsto all'art. 3.b.
3. Non sono in ogni caso ammissibili domande che prevedano un contributo pari od inferiore ad euro 100.
4. Nel caso in cui l'importo stanziato per l'erogazione del contributo non dovesse essere sufficiente alla copertura di tutte le richieste ammesse al beneficio, il Comitato Amministratore della Gestione potrà deliberare un aumento dello stanziamento oppure provvedere alla ripartizione dell'importo disponibile tra i beneficiari del bando.

Art. 5 - Requisiti per la partecipazione

1. Per la partecipazione al bando e l'ammissione alla graduatoria di cui al successivo art. 6 è richiesto, alla data di presentazione della domanda, il possesso dei requisiti indicati all' art. 29, comma 2, del Regolamento previdenziale e precisamente i seguenti:
 - a) essere in regola con il versamento della quota di iscrizione all'Albo professionale;
 - b) non essere destinatari di un provvedimento di sospensione dall'attività professionale;
 - c) essere in regola con i contributi dovuti alla Gestione previdenziale.
2. Il richiedente non dovrà inoltre aver percepito, per l'iniziativa per cui richiede il contributo, analoga prestazione erogata dallo Stato e/o da altri Enti pubblici.
3. Sono ammessi al contributo le spese, secondo quanto stabilito dall'art. 3 primo comma.
4. Sono ammessi a contributo solo le spese sostenute su immobili di categoria A/10 studi e uffici.

Art. 6 - Modalità e termini della domanda

1. La domanda per l'assegnazione del contributo deve essere presentata utilizzando esclusivamente l'apposito modulo predisposto dall'Ufficio e deve essere inviata, a pena di inammissibilità, a partire dal 1° dicembre 2026 e sino alle ore 24,00 del 15 marzo 2027 esclusivamente tramite PEC al seguente indirizzo:

bandoufficio.agrotecnici@pec.enpaia.it

2. Il richiedente deve produrre, unitamente alla domanda:
 - a. -copia quietanzata della fattura/ricevuta fiscale intestata al richiedente, relativa alla spesa sostenuta;
 - b. -certificato di attribuzione della partita IVA dal quale si evince la sede dell'ufficio presso il quale si svolge la professione;
 - c. -riferimenti catastali dell'immobile per l'individuazione della categoria catastale uffici e studi privati A 10
3. In caso di assenza, incompletezza o irregolarità della domanda e degli allegati, anche se resi da terzi, il richiedente dovrà produrre, nel termine perentorio di 15 giorni dalla relativa comunicazione ed a pena di esclusione, le dichiarazioni, integrazioni o regolarizzazioni richieste dalla Gestione Agrotecnici.

Art. 7 - Esame delle domande

1. Chiusi i termini gli uffici della Gestione previdenziale predispongono:
 - un elenco delle domande pervenute complete, in ordine decrescente di importo del contributo richiesto;
 - un separato elenco delle domande incomplete, in ordine decrescente di importo del contributo richiesto;
 - un elenco delle domande tardive ovvero ritenute inammissibili, con l'indicazione della inammissibilità.
2. Il Comitato Amministratore, visti gli elenchi, provvede a determinare la percentuale massima di contributo erogabile per ciascuna domanda, nei limiti previsti dall'art. 3 comma 1, nonché eventuali ulteriori criteri valutativi, definendo la graduatoria, che sarà ulteriormente integrata dalle domande di cui al secondo alinea del comma 1, se utilmente definite.
3. Ciascun beneficiario riceverà una comunicazione di accoglimento della richiesta ed il contributo sarà versato su IBAN indicato nella domanda, purché appaia nell'intestazione anche il nome del richiedente.

Art. 8 - Ricorsi

1. In caso di esclusione il provvedimento di rigetto dell'istanza deve essere motivato e comunicato al richiedente entro 60 giorni dalla delibera del Comitato Amministratore.
2. L'iscritto ha diritto, entro 30 giorni dal ricevimento del diniego, di presentare motivato e documentato ricorso al Comitato Amministratore, il quale decide insindacabilmente, entro i successivi 150 giorni.

Art. 9 - Norme finali

Il Comitato Amministratore della Gestione previdenziale ha facoltà di adottare deliberazioni per modificare in senso favorevole ai richiedenti le condizioni di erogazione dei sussidi disciplinati dal presente bando.